Cassazione penale sez. II, 30/06/2025, n. 24114

Svolgimento del processo

- 1. La Corte di appello di Bologna confermava la responsabilità di (*omissis*) per i reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia in danno di (*omissis*) con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza.
- 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
- **2.1**. violazione di legge (artt. 498-quater, 500 cod. proc. pen. artt. 572, 629 cod. pen.) e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe valutato legittimamente i contenuti accusatori provenienti dalla progressione dichiarativa della persona offesa; le diverse dichiarazioni presenterebbero rilevanti discrasie e la narrazione accusatoria â?? che invero sarebbe inquinata dai sentimenti di gelosia nutriti dallà??offesa â?? risulta essere stata interrotta dalla ritrattazione resa in sede di controesame, in un periodo in cui la relazione sentimentale e di convivenza tra l'(*omissis*) e la (*omissis*) era ripresa; non sarebbe stata rilevata la violazione dellâ??art. 500 cod. proc. pen. che, da un lato, ostava allâ??utilizzo a fini probatori delle contestazioni e, dallâ??altro, avrebbe richiesto un accertamento incidentale specifico per lâ??utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali.

Infine, si deduceva che non sarebbero state rispettate le forme previste dallâ??art. 498, comma 4-quater cod. proc. pen.

Nel dettaglio si deduceva (a) che narrazione della??offesa non era omogenea sia con riguardo alla consegna della??assegno ed al suo incasso che alla??uso della??arma; (b) che il dichiarato della persona offesa non troverebbe conferme in quello della cassiera della banca (che non aveva riferito che la donna si era recata presso la??istituto per incassare un assegno a?? che non sarebbe stato nella sua disponibilità a?? ma solo per chiedere se fosse possibile bloccare la??incasso di un assegno);

2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 393 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la qualificazione giuridica dellâ??estorsione: il corretto inquadramento giuridico della condotta, qualificata come estorsione, sarebbe stato quello dellâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto le azioni minatorie violente poste in essere dall'(*omissis*) sarebbero state dirette a conseguire le somme che la (*omissis*) aveva avrebbe dovuto versare per contribuire alle spese domestiche.

Motivi della decisione

- 1. Il ricorso Ã" inammissibile.
- **1.1**. Il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la capacità dimostrativa delle dichiarazioni accusatorie, non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Il Collegio ribadisce che le dichiarazioni della persona offesa possono essere oggetto di valutazione frazionata: \tilde{A} " infatti legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purch \tilde{A} © il giudizio di inattendibilit \tilde{A} , riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilit \tilde{A} del dichiarante ovvero non infici la plausibilit \tilde{A} delle altre parti del racconto (tra le altre: Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggia, Rv. 249200).

Il Collegio rileva inoltre che la vulnerabilit\(\tilde{A}\) del testimone genera un\(\tilde{a}\)??esigenza di protezione riconosciuta sia dalla normativa interna (art. 90-quater cod. proc. pen.) che sovranazionale (art. 22 e ss. della direttiva 2012/29/UE), ma non comporta un abbattimento presuntivo della capacit\(\tilde{A}\) dimostrativa dei contenuti dichiarativi.

Eventuali fratture della progressione dichiarativa (emergenti anche in seguito alle contestazioni) possono infatti essere generate dai condizionamenti prodotti dal legame affettivo della vittima con lâ??imputato. In caso di narrazioni discontinue provenienti da vittime vulnerabili che hanno una relazione di dipendenza (affettiva o economica) con lâ??accusato Ã" onere del giudice lâ??effettuazione di una analitica valutazione della credibilità dei contenuti accusatori.

Nel caso in esame la Corte dâ?? Appello, nel pieno rispetto di tali indicazioni ermeneutiche ha effettuato una dettagliata e persuasiva valutazione della progressione dichiarativa proveniente dallâ?? offesa, analizzando lâ?? intera narrazione e rilevando che solo in sede di controesame, allâ?? udienza dellâ?? 11 novembre 2017, quando la convivenza della dichiarante con il ricorrente era ripresa, si era verificata una sorta di ritrattazione che, tuttavia non poteva essere ritenuta credibile, tenuto conto sia della congerie di elementi che confortavano la attendibilit delle prime dichiarazioni, sia della riconducibilit della fluttuazione narrativa alla dipendenza affettiva della dichiarante con lâ?? imputato (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).

La Corte dâ?? Appello rilevava inoltre che le dichiarazioni dellâ?? offesa erano confortate da quelle della madre, oltre che dai certificati medici acquisiti e dalle testimonianze dei vari pubblici ufficiali che avevano raccolto le sue dichiarazioni (i quali avevano constatato de visu la condizione di paura e di dipendenza dall'(*omissis*))

Il Collegio rileva inoltre che anche le vicende relative allâ??assegno, oggetto dellâ??estorsione, ed allâ??uso dellâ??arma per azionare la pretesa illecita â?? la cui ricostruzione Ã" contestata con il ricorso â?? sono state analiticamente vagliate dalla Corte dâ??Appello e non possono essere oggetto di rivisitazione in questa sede, tenuto conto che la motivazione sul punto (pag. 18 della

sentenza impugnata) si presenta logica e coerente con le emergenze processuali. La stessa non si presta, pertanto, ad alcuna censura o rivalutazione in questa sede.

Infine, sono manifestamente infondate le censure relative allâ??inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dalla B.B. senza il ricorso alle modalità previste dallâ??art. 498, comma 4-quater cod. proc. pen.

Sul punto il collegio rileva, in primo luogo che lâ??attivazione dei presidi di protezione previsti dalla norma Ã" disposta sulla base di una specifica â??richiestaâ?• degli interessati, in questo caso assente. E, in secondo luogo, che la norma in questione non prevede alcuna sanzione (in materia di esame disposto con le cautela in assenza di richiesta la Cassazione ha già affermato che non si rinviene alcuna causa di inutilizzabilitÃ: Sez. 2, n. 27743 del 13/06/2024, N., Rv. 286907 â?? 01).

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilit\(\tilde{A} \) .

Il Collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione allâ??elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 â?? 02). La diagnosi differenziale basata sullo scrutinio dellâ??elemento soggettivo Ã" tuttavia attivabile solo quando lâ??azione violenta si colleghi alla sussistenza di un diritto concretamente azionabile in giudizio.

Nel caso in esame la Corte dâ??Appello rilevava che il fatto che la vittima contribuisse alle spese per il mantenimento del ménage domestico non era idoneo a giustificare la richiesta di ottocentosessanta euro, tenuto conto che lâ??offesa aveva unâ??entrata di soli mille Euro e che, comunque, la stessa aveva già elargito del denaro ad (*omissis*).

Dunque, come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale, non vi \tilde{A} " alcuna prova dellâ??esistenza di un diritto azionabile in giudizio, che \tilde{A} " il presupposto indispensabile per lâ??attivazione della diagnosi differenziale tra i reati di estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dello scrutinio dellâ??elemento psicologico.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dellâ??art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dispone, a norma dellâ??art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sullâ??originale del provvedimento, unâ??annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, lâ??indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso, il giorno 4 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2025.

Campi meta



Massima:

In tema di valutazione della prova nel reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, le dichiarazioni della persona offesa possono essere oggetto di valutazione frazionata e la vulnerabilit \tilde{A} del testimone non ne comporta un abbattimento presuntivo della capacit \tilde{A} dimostrativa.

Supporto Alla Lettura:

Maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia si colloca nella parte del codice penale dedicata ai delitti contro la **famiglia** e lâ??assistenza familiare, caratterizzati dal fatto che lâ??offesa deriva da membri dello stesso gruppo familiare al quale appartiene la vittima. In realtÃ, limitare alla famiglia lâ??oggetto giuridico del reato ex articolo 572 del codice penale, sarebbe fuorviante. In primo luogo perché, anche in base alla interpretazione letterale, il bene giuridico protetto Ã'' lâ??**integrità psicofisica** e **morale** della vittima. In secondo luogo perché rispetto agli altri reati previsti nel titolo XI del codice penale, il soggetto passivo non Ã'' necessariamente un familiare dellâ??agente, ma chiunque abbia con lui una relazione qualificata (rapporto di convivenza, sottoposizione per ragioni di autoritÃ, affidamento per ragioni di educazione, cura, istruzione, vigilanza, custodia, esercizio di una professione o arte). Ne consegue che lâ??effettivo fondamento giuridico dellâ??art 572 c.p. deve essere rinvenuto nella **stabilitÃ** del **vincolo affettivo** e/o umano tra lâ??agente e soggetti ritenuti â??deboliâ?• ed esposti a episodi di sopraffazione da parte del soggetto â??forteâ?•, anche in applicazione di quanto previsto dalla ratificata Convezione di Lanzarote del 2007. Tra i vari interventi che hanno modificato lâ??art. 572 c.p. negli anni, si ricorda:

- la legge n. 172 del 2012 con la quale il legislatore ha incluso i semplici conviventi nel novero delle vittime di maltrattamenti;
- la legge 69 del 2019 (c.d. Codice Rosso) che ha inasprito il regime sanzionatorio, soprattutto per contrastare episodi di c.d. violenza domestica e che ha inserito lâ??ultimo comma dellâ??articolo 572 c.p. che prevede che il minore che assiste ai maltrattamenti familiari debba essere considerato persona offesa.